



## Ordinanza dell'UFAG concernente il coefficiente per il calcolo del contributo di transizione per il 2018

del 23 ottobre 2018

---

*L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG),*

visto l'articolo 87 capoverso 2 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>1</sup>  
sui pagamenti diretti,

*ordina:*

### **Art. 1** Coefficiente

Il coefficiente per il calcolo del contributo di transizione individuale per il 2018 ammonta a 0,1918.

### **Art. 2** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza dell'UFAG del 25 ottobre 2017<sup>2</sup> concernente il coefficiente per il calcolo del contributo di transizione per il 2017 è abrogata.

### **Art. 3** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2018.

23 ottobre 2018

Ufficio federale dell'agricoltura:  
Bernard Lehmann

RS 910.132.81

<sup>1</sup> RS 910.13

<sup>2</sup> RU 2017 5989

